Supporti per la formazione

CORSO DI FORMAZIONE per Dirigenti

Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.
e l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni
per la formazione del 21 dicembre 2011

Modulo 1 – Giuridico normativo

Intro - Parte 1

- I principi cardine della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro sono di estrazione europea

Obiettivi di questa sezione

- Illustrare i principi sui quali si basa la normativa di SSL
- Tracciare l'evoluzione normativa
- Approfondire la struttura del D.Lgs. 81/08

1 - Schema generale del corso

Parte 1

Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;

- ✓ Gli organi di sicurezza e le procedure ispettive;

Parte 2

- ✓ Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità civile e penale e tutela assicurativa;
- ✓ Delega di funzioni;
- ✓ La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- ✓ I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.

Quale sicurezza e salute sul lavoro?

- Cosa sono un infortunio o una malattia professionale?

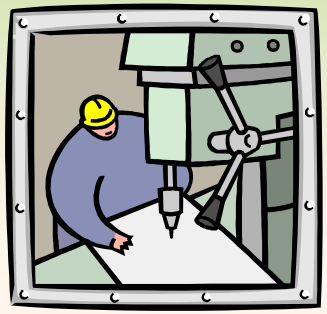

Inizio del '900

"Compromissione dello stato di salute correlata all'attività lavorativa" – Infortuni e malattie professionali

Ultimo ventennio

"Qualsiasi compromissione dello stato di salute e di benessere psico fisico della persona direttamente o indirettamente correlabile all'attività lavorativa" – Estensione delle tipologie di Infortunio e malattie professionali

Normativa SSL: schema generale

I principi generali derivano dalla Costituzione della Repubblica Italiana che dal Codice Civile e Codice Penale

Costituzione: Artt. 32 e 41

Codice Civile
Artt. 1176 e 2087

Codice Penale
Artt. 437, 451, 589, 590

"Norme della ricostruzione dopoguerra"
DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 128/56 …

Tutto il resto…

Norme di derivazione Europea
(D.Lgs. 277/91, 626/94, 624/96 …)

Direttive UE

D.Lgs. 81/08 - Testo "unico" di SSL

?

Normativa SSL: evoluzione approccio

Vecchia legislazione di sicurezza DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56,……

Normativa prescrittiva: obblighi, adempimenti e lavoratori come soggetti passivi.

Norme di derivazione Europea (D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 624/96, D.Lgs. 81/08 …)

Obbligo di provvedere alla valutazione dei rischi e adattare le misure di prevenzione. Maggiore coinvolgimento e gestione. Promozione della SSL.

L. 123/07, D.Lgs. 81/08 (art. 30)

Forte impulso all'adozione di sistemi di gestione della sicurezza e messa in atto di meccanismi di controllo.

1898: L'istituzione dell'assicurazione

Re Umberto I
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

L 17 marzo 1898 n. 80

Si cita per la prima volta il concetto di "Rischio professionale"

Si stabilisce un obbligo assicurativo limitatamente a particolari settori produttivi ritenuti più "a rischio"

È il primo provvedimento di tutela nel campo della SSL

1942: Codice civile

Articolo 1176

"Nell'adempimento dell'obbligo inerente all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"

⇒ obbligo di valutazione ⇐

Articolo 2087

"L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"

⇒ obbligo di adeguamento ⇐

1948: Costituzione della Repubblica Italiana 1/2

Articolo 32

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti [...]"

La salute è un diritto inalienabile

1948: Costituzione della Repubblica Italiana 2/2

Articolo 41

"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"

Primato della dignità umana sull'iniziativa privata

1948: Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 41

"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"

- Protezione dell'ambiente e del territorio
- Divieto di talune lavorazioni (cancerogeni, amianto ecc.)
- Diritto del lavoro, orario, condizioni di lavoro ecc.
- Diritti di genere, discriminazioni, privacy ecc.

Codice penale: Articolo 40

Articolo 40 - “Rapporto di causalità”

1) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

2) Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Il comma 2 è il presupposto dei reati legati a SSL

Codice penale: Articolo 437

Articolo 437 - "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro"

"Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni"

L'articolo 437 riguarda omissioni <u>dolose</u>

Codice penale: Articolo 451

Articolo 451 - "Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro"

"Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire quarantamila a duecentomila"

L'articolo 451 riguarda omissioni <u>ex post</u>

Codice penale: Articolo 589

Articoli 589 - "Omicidio colposo"

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici."

L'articolo 589 è una delle ipotesi di reato della SSL

Codice penale: Articolo 590

Articoli 590 - "Lesioni colpose"

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
*Se la lesione è **grave** la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è **gravissima**, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
*la pena per le **lesioni gravi** è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e*
*la pena per le **lesioni gravissime** è della reclusione da uno a tre anni.*

L'articolo 590 si applica alla SSL

I DPR anni '50

D.P.R. 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (406 articoli):
macchine, accessori, motori, uscite di emergenza, locali ecc.

D.P.R. 19 303/1956: Norme generali per l'igiene del lavoro (70 articoli).
Servizi igienici, caratteristiche ambiente di lavoro, fumi, polveri, visite mediche, finestre, pavimenti, spogliatoi ecc.

D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164 (81 articoli)
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni gru, ponteggi, parapetti ecc.

D.P.R. 9 Aprile 1959 n. 128 (693 articoli).
Settore minerario, gallerie, fumi, esplosivi ecc.

Oggi tutti abrogati tranne il DPR 128/59

Principio fondamentale per la SSL: LEGGE 20 MAGGIO 1970 N.300 (STATUTO DEI LAVORATORI)

“norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”

Statuto dei lavoratori Articolo 9

“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI IN TEMA DI SSL
RAPPRESENTANZA IN TEMA DI RLS
CONTROLLO DA PARTE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRES.

I principi cardine del 2087 CODICE CIVILE

Il 2087 comporta colpa oggettiva?

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Una lettura rigorosa del 2087 del CC potrebbe far prefigurare una **colpa oggettiva** del DL.

Molte sentenze hanno alimentato questo tipo di critica ma la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che per ipotizzare la responsabilità del DL sull'evento infortunistico "occorre che l'evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro".

Il 2087 amplia enormemente le occasioni in cui è ipotizzabile la responsabilità del DL ma non configura per questo una colpa oggettiva

I principi cardine del 2087 CC

Le norme tecniche volontarie

L'adeguamento al progresso tecnologico

… le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica …

Il dovere di sicurezza va quindi aggiornato alle conoscenze disponibili in merito alla tutela dai rischi.

Questo comporta un costante lavoro di adeguamento e una particolare attenzione verso la SSL da parte del DL.

Il criterio dell'adeguamento comporta un'attenzione costante del DL alla questione della SSL

I principi cardine del 2087 CC

Il giudizio *ex ante*

… le misure che, […], sono necessarie a tutelare …

Questi significa che non è punibile solamente il comportamento di chi causa una lesione ma anche di chi esegue azioni che possono causare una lesione all'integrità *fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*.

Questo criterio sancisce quindi il fatto che è punibile la mancata prevenzione da parte dei soggetti in posizione di garanzia.

I principi cardine del 2087 CC

Il comportamento “abnorme” e il rischio elettivo

Secondo il 2087 del CC il lavoratore si trova in una condizioni di diritto oggettivo di sicurezza.

Diverse sentenze confermano quindi che una negligenza del lavoratore non è sufficiente a esonerare il DL dalle proprie responsabilità.

Diverse sentenze confermano che, affinché si abbia esonero di responsabilità per l DL, sia necessario un comportamento “eccezionale” “abnorme” “esorbitante” da parte del lavoratore.

Il DL deve, di fatto, prendere provvedimenti anche contro la negligenza di un lavoratore.

I principi cardine del 2087 CC

L'infortunio "imponderabile" e il rischio "accettato"

Altro possibile esempio di situazione in cui la responsabilità del DL può essere superata è quello dell'infortunio determinato dal "caso". Naturalmente nell'accezione estesa del 2087 del CC questa ipotesi diventa invero abbastanza residuale.

Un altro caso è quello di particolari lavorazioni che comportano l'accettazione di elevati livelli di rischio tra le parti.

Recepimento Direttive UE

Anni ‘80

Adozione delle direttive CEE da parte degli stati membri.

Normativa ambientale e sicurezza sul lavoro (per esempio DPR 175/88 attuazione direttiva CEE rischi incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali)”.

Anni ‘90

L. 46/90, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94, 624/96, 242/96, 494/96

Normativa partecipativa: responsabilità dei progettisti, degli installatori, dei lavoratori, dei fornitori di materiali, dei fornitori d’opera, dei medici competenti ecc.

Riforma del sistema sanzionatorio con il D.Lgs. 758/94

Negli anni ‘90 si amplia la platea dei soggetti coinvolti in SSL

Pubblicato ad Aprile del 2008

Ad aprile del 2008 è stato pubblicato il D.Lgs. 81/08 con l'intento di accorpare tutta la normativa di SSL.

Il D.Lgs. 81/08 è stato fortemente modificato dopo poco più di un anno dalla pubblicazione con il D.Lgs. 106/2009.

È il cosiddetto Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro

81/08: struttura logica

D.Lgs. 81/08: 306 articoli e 51 allegati

Titoli I Principi comuni (diviso in capi)

XI Titoli speciali con norme specifiche per settore o rischio (divisi in capi)

Allegati

Allegati

Allegati

Il D.Lgs. 81/08 - Titolo I

Titolo	Sintesi
I Principi comuni	Capo I - Disposizioni generali
	Capo II - Sistema istituzionale
	Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
	Capo IV - Disposizioni penali

È il titolo fondamentale per la definizione di compiti e attribuzioni

Il D.Lgs. 81/08 - Titolo II

Titolo	Sintesi
II Luoghi di lavoro	Capo I - Disposizioni generali
	Capo II - Sanzioni

Allegato IV che ricalca l'ex DPR 303/56
Norme generali per l'igiene del lavoro
(abrogato)

È un titolo molto analitico che rimanda a un puntuale elenco delle caratteristiche dei luoghi di lavoro

Il D.Lgs. 81/08 - Titolo III

Titolo	Sintesi
III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale	Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
	Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
	Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche

Decreti su verifiche e formazione

È il titolo in cui sono state inserite fondamentali novità sulla gestione delle macchine

Il D.Lgs. 81/08 - Titolo IV

Titolo	Sintesi
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili	Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
	Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
	Capo III - Sanzioni

Allegati X-XXIII su piani di sicurezza, apprestamenti ecc.

È il titolo che ha unito le normative precedenti sui cantieri. Il Capo II si applica anche fuori dei cantieri

Il D.Lgs. 81/08 - Titolo V

Titolo	Sintesi
V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	Capo I - Disposizioni generali
	Capo II – Sanzioni

Allegati XXIV-XXXII sulla segnaletica visiva e gestuale.

È il titolo che definisce la comunicazione visuale e gestuale

Il D.Lgs. 81/08 - Titolo VI

Titolo	Sintesi
VI Movimentazione manuale dei carichi	Capo I - Disposizioni generali
	Capo II – Sanzioni

Allegato XXXIII con indicazioni per VDR e prevenzione

È uno dei pochi titoli che citano una norma internazionale (NORMA UNI ISO 11228)

Il D.Lgs. 81/08 - Titolo VII

Titolo	Sintesi
VII Attrezzature munite di videoterminali	Capo I - Disposizioni generali
	Capo II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
	Capo III – Sanzioni

Allegato XXXIV sulle caratteristiche della postazioni di lavoro.

È un titolo che va integrato con un decreto che non è stato inserito nel D.Lgs. 81/08 (DM 2/10/2000)

Il D.Lgs. 81/08 - Titolo VIII

Titolo	Sintesi
VIII Agenti fisici	Capo I - Disposizioni generali
	Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
	Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
	Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
	Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
	Capo VI - Sanzioni

Titolo molto articolato su più fattori di rischio

Il D.Lgs. 81/08 - Titolo IX

Titolo	Sintesi
IX Sostanze pericolose	Capo I - Protezione da agenti chimici
	Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
	Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
	Capo IV – Sanzioni

Allegati XXXVIII-XLIII su limiti di esposizione e norme tecniche.

Titolo che ha allineato precedenti decreti e norme tecniche

Il D.Lgs. 81/08 - Titolo X

Titolo	Sintesi
X – Esposizione ad agenti biologici	Capo I - Disposizioni generali
	Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Allegati XLIV-XLVIII sulla classificazione degli agenti e le relative misure di contenimento / prevenzione.

Prevede specifiche misure di controllo per tipi di agenti e riguarda anche gli Agenti Biologici non intenzionalmente immessi nel ciclo produttivo

Il D.Lgs. 81/08 - Titolo XI

Titolo	Sintesi
XI Protezione da atmosfere esplosive	Capo I - Disposizioni generali
	Capo II - Obblighi del datore di lavoro
	Capo III - Sanzioni

Allegati XLIX-LI sulla classificazione delle aree.

È un titolo che richiama in allegato le norme per la classificazione delle aree

D.Lgs. 81/08 - Titolo XII - Principio di specialità :

quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa ovvero da una pluralità di sanzioni amministrative , si applica la disposizione speciale

Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Contiene alcuni principi fondamentali per la corretta applicazione della norma tra i quali il principio di specialità:

- *Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal Titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.*

I titoli speciali entrano nel merito di disposizioni generali del titolo I e quindi prevalgono su questo

Titolo XII:
Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Contiene il fondamentale principio dell'esercizio di fatto dei poteri direttivi:

- *Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (DL), d)(dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.*

Il ruolo di DL, dirigente e preposto si assumono anche in funzione dei poteri e delle attività attuate nel concreto

Per essere definito un "preposto", per esempio, è sufficiente che sia dimostrabile che sulle persone coordinate veniva nel concreto esercitato un potere.

Titolo XIII: Norme transitorie e finali

Prevede l'abrogazione di tutte le norme precedenti inserite all'interno del testo (DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56, D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/94, D.Lgs 494/96, ecc) e delle indicazioni specifiche sull'entrata in vigore di adempimenti particolari.

I destinatari delle sanzioni

Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di SSL	
Datore di lavoro (potenzialmente sempre)	Dirigenti (limitatamente a incarico e funzioni)
Preposti (limitatamente a incarico e funzioni)	Lavoratori
Progettisti	Installatori
Fabbricanti	Fornitori
Componenti impresa familiare	Noleggiatore
Concedente d'uso	Lavoratore autonomo
Responsabile dei lavori	Coordinatori per la sicurezza (cantieri)
Medico competente	Azienda nel complesso (responsabilità D.Lgs. 231/2001)

Chi può sporgere denuncia se accerta una violazione?

Sono tenuti (giuridicamente obbligati) a denunciare un reato i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che ne vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o in ragione dell'esercizio che questi svolgono.

L'UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) che rileva un reato è tenuto a denunciarlo.

Quali sono i soggetti titolati alla vigilanza?

Una delle criticità del sistema di vigilanza in tema di SSL (e non solo) è la grande frammentazione dell'azione ispettiva.

In prima battuta si consideri che nell'applicazione delle norme di SSL sono stabilite eccezioni nei confronti di numerosi soggetti, comparti produttivi e istituti che provvedono in autonomia a controllare l'attuazione delle norme o per i quali sono dettate norme "speciali".

La vigilanza

Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL	
ASL - Aziende Sanitarie Locali	DPL - Dipartimenti Provinciali del Lavoro
Agenzie Regionali Protezione Ambiente (Non tutte)	ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (radioprotezione)
Regioni (settore estrattivo)	Forze armate e polizia di Stato (si controllano da soli)
VVF (antincendio)	INAIL (rapporto assicurativo)
NIL (nucleo di igiene del lavoro dei carabinieri)	VISAG (organismo per il controllo di SSL nell'amministrazione giudiziaria)
Autorità portuali e aeroporti	Sanità Marittima

VISAG :
SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'IGIENE E SICUREZZA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

- I NUCLEI TERRITORIALI per lo svolgimento del VISAG sono costituiti presso i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

- I NUCLEI svolgono attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di SSL nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della giustizia aventi sede nei territori di rispettiva competenza

- I NUCLEI nell'espletamento di tale compito si attengono alle disposizioni di cui al D. lgs 758/94

VISAG :
SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'IGIENE E SICUREZZA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

- I NUCLEI sono composti da personale appartenente a :
- Ruoli tecnici dell'Amministrazione Penitenziaria e
- Ruolo di ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria

I nuclei territoriali del servizio VISAG dispongono di tutti gli strumenti tecnici occorrenti per le misurazioni e le rilevazioni previste dalle vigenti disposizioni

L'erogazione della sanzione

La sanzione è emessa "in automatico"?

Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di erogazione della sanzione.

Gli organi di vigilanza possono prescrivere l'adeguamento della situazione rilevata con depenalizzazione della violazione.

Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94

Flusso di applicazione del D.Lgs. 758/94

1° accertamento: Si rileva la violazione

Viene erogata e comunicata al DL la prescrizione con il termine per adempiere (prorogabile ma non oltre 6 mesi)

Comunicazione in procura notizia di reato.
Azione penale sospesa.

2° accertamento Verifica prescrizione

Rispetto della prescrizione?

Sì

No

Pagamento di ¼ della sanzione massima in via amministrativa

Riattivazione azione penale

Comunicazione al PM e archiviazione

Processo penale / oblazione

L'interruzione dell'attività imprenditoriale

Art. 14 D.Lgs. 81/08

Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, […] possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni
quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto, […].
In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni […] presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I.

L'interruzione dell'attività imprenditoriale: quali reati ?

- Lavoratori "al nero" > 20% del totale;
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- *Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto*
- Mancanza di protezioni verso il vuoto;
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibi dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- Lavori in prossimità di linee elettriche *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- Presenza di conduttori nudi in tensione *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Schema Organizzazione Aziendale

Schema Organigramma Generale

Schema Organigramma Azienda

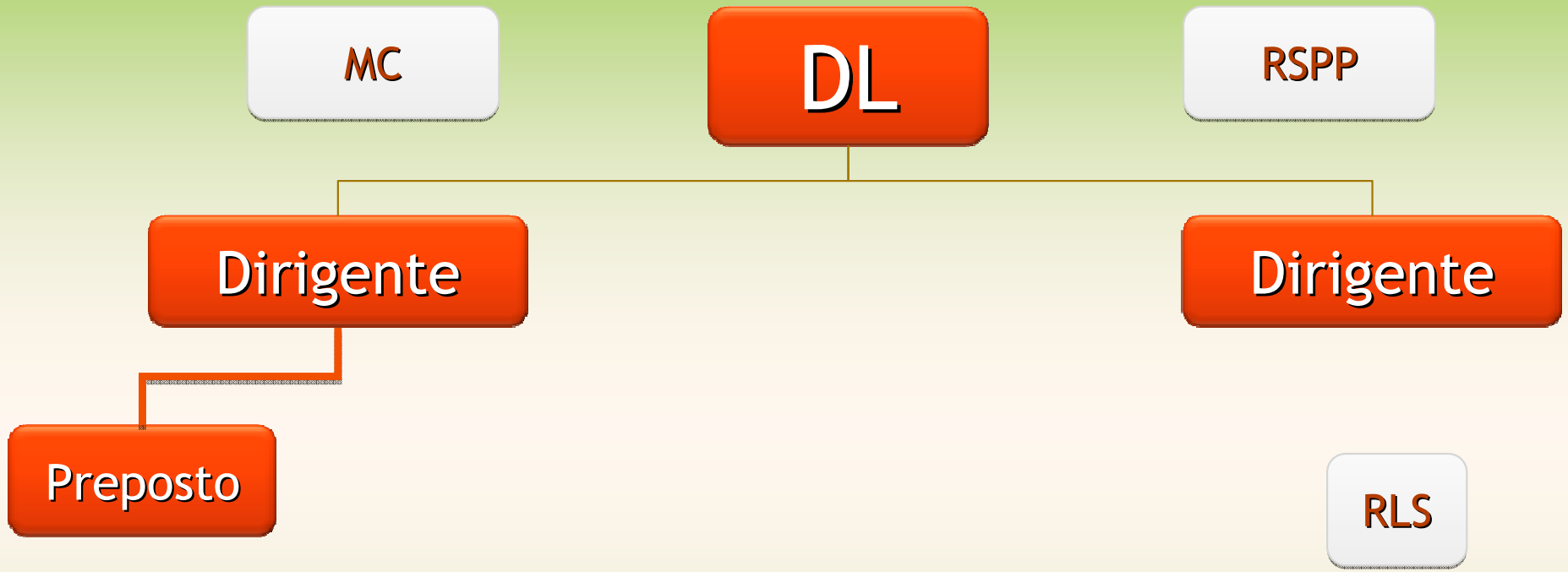

Datore di lavoro DL

- Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell'attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008);
- Il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza.

Datore di lavoro DL - Enti pubblici

- L'individuazione del DL è ancora più complessa negli enti pubblici dove raramente c'è un unico depositario del potere gestionale e di spesa;
- In questo caso l'ente può redigere un modello organizzativo utile a individuare il DL, o i vari DL sulla base dei poteri assegnati;
- L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 aiuta a operare questa individuazione.

Datore di lavoro DL

- L'individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri esercitati e di spesa
- Il DL deve *organizzare*, *prevenire*, *scegliere*, *prendere provvedimenti*, *proteggere* …, per eliminare o ridurre al minimo i rischi
- Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l'infortunio questo può diventare destinatario di sanzioni penali o ammende

Dirigente

- Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL;

- Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette;
- In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti.

Dirigente - definizione di legge

- art. 2, c. 1 lett. d: Definizione di Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Dirigente - limiti incarico

- Il Dirigente risponde solo nei limiti dell'incarico conferitogli e nella misura dei mezzi di cui è dotato

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività ***secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite****, devono: […]*

Incarichi e competenze formalizzate

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

- La durata minima della formazione

Per tutti i Livelli di rischio : 16 ore

AGGIORNAMENTO DIRIGENTE:
5 anni dall'effettuazione dell'ultimo corso svolto;
6 ore per tutte le classi di rischio;

Dirigente – articolo 18 (1 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *a)* nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;

Requisiti professionali del MC da verificare

Dirigente – articolo 18 (2 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Nomina lavoratori addetti a compiti speciali

Dirigente – articolo 18 (3 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla* loro salute e alla sicurezza;

Obbligo che può comportare il coinvolgimento del MC

Dirigente – articolo 18 (4 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*

Fornire i DPI

Dirigente - articolo 18 (5 di 24)

Il DL, [...], e i dirigenti [...] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*

Accesso in aree a rischio

Dirigente – articolo 18 (6 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*

Obbligo di supervisione e sorveglianza

Dirigente – articolo 18 (7 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*

Corretta esecuzione della sorveglianza sanitaria

Dirigente – articolo 18 (8 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*

Cessazione rapporto di lavoro

Dirigente – articolo 18 (9 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

Pericolo grave e immediato

Dirigente - articolo 18 (10 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*

Informazione su un rischio grave e immediato

Dirigente - articolo 18 (11 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*

Formazione, informazione e addestramento

Dirigente - articolo 18 (12 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*

Attività in caso di pericolo grave e immediato

Dirigente - articolo 18 (13 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*

Verifica da parte lavoratori delle misure di tutela

Dirigente - articolo 18 (14 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

Consegna del DVR

Dirigente - articolo 18 (15 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

Redazione del DUVRI

Dirigente - articolo 18 (16 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*

Effetti su ambiente esterno

Dirigente - articolo 18 (17 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA (istituto di prev settore marittimo), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni […];*

Dirigente - articolo 18 (18 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (attribuzioni del RLS);*

Consultazione RLS

Dirigente - articolo 18 (19 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 (disposizioni generali gestione emergenze).

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

Dirigente - articolo 18 (20 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*

Tessera riconoscimento

Dirigente - articolo 18 (21 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 (riunione periodica);*

Riunione periodica

Dirigente - articolo 18 (22 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.*

Aggiornamento misure di prevenzione e protezione

Dirigente - articolo 18 (23 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

  in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

Comunicazione RLS

Dirigente - articolo 18 (24 di 24)

Il DL, […], e i dirigenti […] devono (art. 18 D.Lgs. 81/08):

- *bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;*

Giudizio di idoneità

Obblighi di vigilanza art. 18

- *3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.*

MC	Preposto	Lavoratori	Progettisti	Fornitori	Installatori

Dirigenti, preposti ed effettività

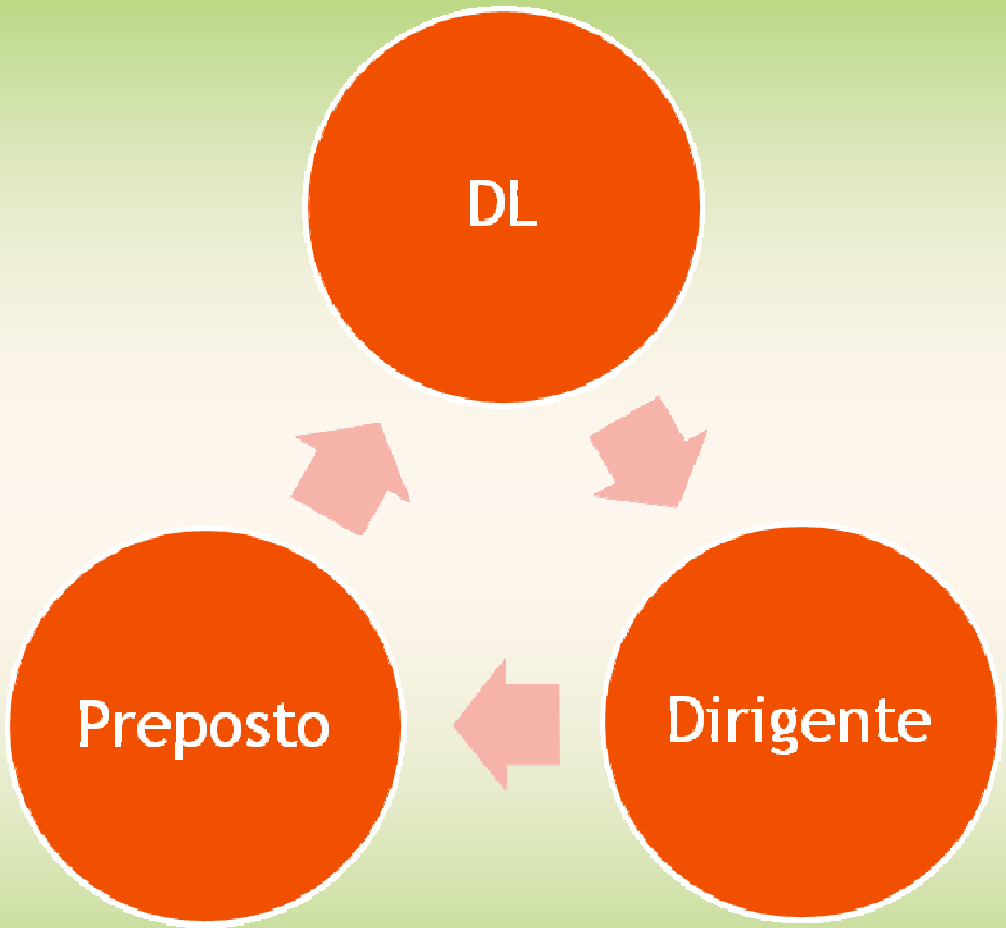

Per l'individuazione di preposti, dirigenti e DL vale **Principio di Effettività** secondo il quale ai fini dell'attribuzione delle responsabilità valgono i poteri effettivamente svolti.

Il ruolo concreto prevale su quello formale

Dirigente “effettivo”

- Per l’individuazione del Dirigente vale il Principio di Effettività
- Elemento qualificante: “l’assunzione di una funzione organizzativa dell’attività”
- La prima dimostrazione del ruolo di dirigente sta nel fatto che un ramo di attività è organizzato dal soggetto interessato.

Deve esistere una funzione organizzativa sulle attività (formale o di fatto)

Una “delega” da dirigente?

Il ruolo di dirigente è assegnato “in automatico” ma:

- Una formalizzazione del ruolo concorre a una corretta gestione;
- La formalizzazione aiuta a definire ruoli e responsabilità.

Preposto

- I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i lavoratori
- I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo
- Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l'obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi

Nell'art. 19 sono dettati i compiti dei preposti

Preposto – definizione del D.Lgs. 81/08

- art. 2, c. 1 lett. e: Definizione di Preposto
  - Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Preposto - obblighi

- Il preposto:
  - verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza,
  - verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi,
  - istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti,
  - sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio,
  - segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.

Preposto – articolo 19 (1 di 7)

I preposti, […], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- *a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori*
- *dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*

Comportamenti, DPI, segnalazioni ai superiori

Preposto - articolo 19 (2 di 7)

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- *b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li* espongono ad un rischio grave e specifico;

Controllo competenze specifiche

Preposto - articolo 19 (3 di 7)

I preposti, […], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- *c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare* istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Gestione emergenze

Preposto - articolo 19 (4 di 7)

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- *d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio* stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Pericoli gravi e immediati

Preposto - articolo 19 (5 di 7)

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- *e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una* situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

Lavoro in condizioni di pericolo

Preposto - articolo 19 (6 di 7)

I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- *f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di* lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Segnalazione anomalie e situazioni di rischio

Preposto - articolo 19 (7 di 7)

I preposti, […], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):

- *g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

- **SANZIONI**
- • Il **preposto** che non partecipa ai programmi di
- formazione è punito con l'arresto fino a 1 mese o
- con l'ammenda da € 200 a 800.

Corsi di formazione

FORMAZIONE DEI PREPOSTI

- • La durata minima della formazione
- Formazione generale
- Formazione specifica
- Formazione aggiuntiva

Livello di rischio

- Rischio BASSO 4 ore 4 ore 8 ore 16 ore
- Rischio MEDIO 4 ore 8 ore 8 ore 20 ore
- Rischio ALTO 4 ore 12 ore 8 ore 24 ore

AGGIORNAMENTO PREPOSTO:
5 anni dall'effettuazione dell'ultimo corso svolto;
6 ore per tutte le classi di rischio;

Preposto - articolo 19 e sanzioni

Lettera	Sintesi	Sanzione
A	Sovrintendere	*arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €*
B	Controllo competenze	*arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €*
C	Pericoli gravi e immediati	*arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €*
D	Condizioni di pericolo	*arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €*
E	Segnalazione anomalie	*arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €*
F	Corsi di formazione	*arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €*

Preposto - Chi è?

- Identificazione del preposto:
  - Sovrintende al lavoro altrui, con potere di impartire ordini ed istruzioni operative;
  - È subordinato ai dirigenti e/o al datore di lavoro;
  - Non ha una specifica qualifica e può coprire tutte le posizioni comprese tra il dirigente ed i lavoratori;
  - Si identifica con chi è in posizione tale da coordinare e sorvegliare l'attività di altri lavoratori ai suoi ordini
  - Sovrintende solamente ai lavoratori che fanno capo al suo settore.

Il ruolo di preposto è scollegato dalla qualifica

Servizio Prevenzione e Protezione

- Il servizio prevenzione è un insieme costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:
  - individuare e valutare i fattori di rischio;
  - definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;
  - elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;
  - proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.

RSPP - Responsabilità

Il RSPP

- non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;
- non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto;
- può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l'infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata.

RSPP - Responsabilità

- I compiti propri dell'incarico relativamente alla valutazione dei rischi possono comportare colpa laddove siamo stati palesemente omessi dei rischi o trascurate evidenze importati ai fini della valutazione (la sentenza relativa all'incidente della camera iperbarica dell'ospedale Galeazzi di Milano nel qual il RSPP è stato condannato in relazione alla valutazione del rischio incendi).
- il DL può essere comunque giudicato colpevole per aver scelto un RSPP o un addetto non all'altezza dei compiti che gli sono stati demandati (*culpa in eligendo*).

ASPP

Addetti al servizio Prevenzione e Protezione:

- Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;
- L'ASPP coadiuva il RSPP nell'espletare i compiti del SPP.

Medico Competente

Il medico competente (interno o esterno)

- è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell'azienda;
- è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;
- Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell'azienda.

RLS

- Il RLS è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
  - È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti
  - È eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti
- Il numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti
  - 1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000)

RLS

Il RLS, secondo il D.Lgs. 81/08, tra l'altro:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato sulla valutazione dei rischi;
- è consultato sulla designazione delle figure di SSL e sull'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;
- riceve le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure relative;
- riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione.

Lavoratore

- Il lavoratore è:
  - la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
- Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
  - rispettare le norme e le prescrizioni;
  - utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;
  - segnalare le anomalie;
  - collaborare all’attuazione delle misure preventive e protettive.

Addetti compiti speciali

- Addetti alle emergenze e alla lotta antincendio
  - lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.)
- Addetti al primo soccorso
  - lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso

- Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all'uso necessari dei presidi.

1 - Schema generale del corso

Parte 1

- ✓ Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- ✓ Gli organi di sicurezza e le procedure ispettive;

Parte 2

- ✓ Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità civile e penale e tutela assicurativa;

elega di funzioni;

- ✓ La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- ✓ I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.

La delega di funzioni

In realtà aziendali particolarmente complesse può risultare oggettivamente oneroso per il datore di lavoro provvedere personalmente ai vari compiti imposti dalle norme (in questo caso di SSL).

L'istituto della delega di funzioni nasce quindi come risposta a questa oggettiva difficoltà.

La delega ha come presupposto la difficoltà del DL di adempiere in prima persona agli obblighi

Articolo 16 - Delega di funzioni: requisiti

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- *a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
- *b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle* funzioni delegate;
- *c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica* natura delle funzioni delegate;
- *d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;*
- *e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

Competenze, formalizzazione e accettazione

Delega: adempimenti

- 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
- 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al DL in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
- 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il DL delegare specifiche funzioni in materia di SSL alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Il D.Lgs. 231/2001

- Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese per una serie di reati, tra i quali:
  - Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, o altro Ente Pubblico o Comunità Europea
  - Truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per conseguimento di erogazioni pubbliche
  - Concussione
  - Corruzione
  - Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico
  - Reati societari (false comunicazioni sociali, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, formazione fittizia del capitale, aggiotaggio, etc.)
  - Abusi di mercato

Approfondito nel modulo 2

Il D.Lgs. 231/2001

- La L. 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Nel 2001 il 231/01 ha "incontrato" la SSL

Articolo 27 - Sistema di qualificazione

Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con DPR 177 del 14/09/2011

Articolo 27 - Patente a punti

Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione [...] di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, [...] per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.